

ABF. 13

7178.2022

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

RAFFAELE GAETANO ANTONIO	Presidente
FRASCA	
LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Consigliere - Rel.
ENRICO SCODITTI	Consigliere

Accordo di separazione omologato contemplante il trasferimento di immobili per il mantenimento dei figli - Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Esperibilità - Fondamento

FRANCESCA FIECONI	Consigliere
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere

Ud. 29/09/2021 CC

Cron. 7178

ORDINANZA

sul ricorso 19663/2019 proposto da:

[Redacted]

[Redacted] elettivamente domiciliati in Roma Via

2021

2293

[redacted] 102, presso lo studio dell'avvocato [redacted] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted]

-ricorrenti -

contro

[redacted]

- intimati -

nonché contro


[redacted] elettivamente domiciliata in Roma Via [redacted] 19 presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [redacted]

-controricorrente -

nonché contro

[redacted] Spa, quale incorporante della società Finanziaria [redacted] spa, elettivamente domiciliata in Roma Via [redacted] 180, presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e difende

-controricorrente -

okle =
sentito per
anon
D. P. P. P. P. P.


avverso la sentenza n. 682/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2021 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/3/2019 la Corte d'Appello di Catania ha respinto il gravame in via principale interposto dai sigg. [redacted] ed altri; dichiarato inammissibile quello in via incidentale spiegato dalla società [redacted] s.p.a. ed altri; dichiarato inammissibile il gravame dell'intervenuta società Finanziaria [redacted] .p.a. -quale mandataria della società [redacted] s.p.a.- in relazione alla pronunzia -in giudizi riuniti- Trib. Siracusa 26/1/2015, di accoglimento della domanda proposta nei confronti del [redacted] e della sig. [redacted] di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli <<accordi di separazione conclusi tra i coniugi [redacted] di cui al decreto di omologazione del Tribunale di Siracusa n. 239/2009 ... trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa il 27 maggio 2009 ai nn. 11290/7625, con cui erano stati trasferiti in favore di [redacted] e [redacted] i beni immobili descritti in parte motiva>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. [redacted] ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società [redacted] s.r.l. - per il tramite della mandataria società [redacted] s.p.a. (già [redacted] s.p.a.)- e la società [redacted] s.p.a., che hanno presentato anche rispettiva memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 147, 148, 1322, 1333, 1411, 2901 c.c., 29 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.

Si dolgono che con motivazione contraddittoria la corte di merito abbia qualificato gli atti oggetto di revocatoria come atti a titolo gratuito laddove trattasi di atti di natura onerosa solutoria finalizzati al mantenimento dei figli e di <<contenuto indisponibile>> in quanto <<oggetto di controllo giudiziale ai fini dell'omologazione ai sensi dell'art. 158 c.c., sicché in presenza di soggetti deboli tutelati dall'ordinamento con norme e principi di ordine pubblico il giudice correttamente doveva tener conto di questo contenuto obbligatorio anche ai fini della revocatoria per escluderne l'applicabilità>>.

Con il 2° motivo denunziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2901 ss., 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che al momento <<del compimento dell'atto ... non esisteva posizione debitoria e che l'atto di disposizione di parte del patrimonio in favore delle figlie non era tale da pregiudicare le ragioni creditorie degli istituti di credito, avendo questi garanzia del debito sia il patrimonio di altri fideiussori sia altri beni di proprietà degli stessi coniugi [redacted] di valore capiente, sia i beni della società>>, sicché il trasferimento immobiliare *de quo* non ha determinato <<neanche il mero pericolo, per le banche istanti, atteso che ... il mutuo del 18/1/2007 ... della [redacted] era garantito da privilegio speciale di prima iscrizione sugli impianti e le attrezzature oggetto del finanziamento>> e che <<la [redacted] -oggi [redacted] ha

iscritto ipoteca giudiziale in data 9.11.2009 ... sui beni immobili oggetto dell'accordo di separazione>>.

Lamentano che erroneamente la corte di merito ha individuato <<l'*eventus damni*>> nel <<solo fattore oggettivo dell'accreditamento>>, ed altresì valutato <<fatti successivi al momento del compimento dell'atto che ...non rilevano nemmeno quali presunzioni>>.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che <<oltre all'*eventus damni* ... doveva configurarsi la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito, trattandosi di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma>>, atteso che <<il trasferimento dei beni mobili e/o immobili alle figlie risponde solo al preciso obbligo legale di provvedere al mantenimento della prole e che solo con tale consapevolezza [redacted] hanno regolato i loro rapporti in occasione della separazione, senza spogliarsi dell'intero loro patrimonio, al solo fine di adempiere all'obbligo legale di mantenere la prole, e non al diverso ed assunto e non provato fine di sottrarre la garanzia patrimoniale>>, avendo pertanto trasferito <<alle proprie figlie, quale forma per il loro mantenimento, le proprietà immobiliari, al fine di destinare loro i relativi proventi derivanti dai canoni di locazione e dalla gestione delle attività ivi esercitate per il soddisfacimento di tutti i loro bisogni, in considerazione del tenore di vita goduto e delle legittime inclinazioni ed aspettative delle stesse figlie, non potendo diversamente provvedere>>, tale <<funzione solutoria>> essendo <<espressamente indicata nell'accordo di separazione>> e costituendo <<l'unica ragione per cui le figlie avevano accettato>>, non essendo pertanto

<<configurabile nessuna operazione in frode ai creditori>>, come contraddittoriamente ed illogicamente affermato nell'impugnata sentenza.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<nel caso *de quo* parte attrice ed interveniente non hanno allegato e/o provato la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito (c.d. *consilium fraudis*), né la consapevolezza del pregiudizio (c.d. *scientia fraudis*), mentre parte convenuta, a differenza di quanto argomentato in sentenza a pag. 13 ha fornito prova contraria di cui, tuttavia, il giudice di appello omette qualsivoglia motivazione>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto posto in rilievo che in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. la ricorrente non riporta debitamente nel ricorso i richiamati atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, ^{quanto} all'<<atto di citazione>>, all'<<accordo di separazione>>, alla <<trascrizione del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi>>, al <<trasferimento immobiliare ivi convento e disposto in favore delle figlie>>, al <<mutuo di euro 1.000.000,00 >> concesso <<alla [redacted] s.r.l.>>, alla <<fideiussione dei sigg.ri [redacted]>>, al <<decreto ingiuntivo n. 952/2009 emesso dal Tribunale di Siracusa il 24.11.2009>>, all'<<atto di citazione in appello notificato in data 21.7.2015>>], limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso, ovvero laddove in tutto o in parte riprodotti senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa

individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass.,

20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omissione, la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione (v. in particolare pagg. 7, 8, 9, 10, 16 e 18 del ricorso) ovvero l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al 2° motivo va ulteriormente posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dando in realtà luogo ad alcun vizio denunciabile con il

ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio) né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, 1° co. n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass., 10/6/2016, n. 11892).

Deve per altro verso sottolinearsi che la violazione delle norme (art. 2697 ss. c.c.) poste dal Libro VI, Titolo II, del Codice civile regolano le materie a) dell'onere della prova, b) dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze e c) della forma che ciascuno di essi deve assumere, si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo *l'onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni; laddove la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle censure di cui all'odierno ricorso è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., per dedurre la cui violazione occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) (art. 115 c.p.c.), laddove è

inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707).

Quanto al merito, va osservato che nell'impugnata sentenza ha fatto invero corretta applicazione del principio affermato da questa in base al quale l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti (v. Cass., 15/4/2019, n. 10443).

Atteso che ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia

sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (v. Cass., 15/4/2019, n. 10443), l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° comma, c.c. (v. Cass., 6/10/2020, n. 21358).

A tale stregua il ricorso è inammissibile anche ex art. 360 *bis* c.p.c.

Del pari deve dirsi con riferimento al principio pure da questa Corte affermato in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore secondo cui l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, a tale momento dovendo pertanto farsi riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito; con la conseguenza che, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della *scientia damni*, cioè della consapevolezza da parte del medesimo di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; la verifica dell'*eventus damni* dovendo d'altra parte essere compiuta con

riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore, e non già (come dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato) a quella del debitore garantito (v. Cass., 19/10/2006, n. 22465).

Emerge dunque con tutta evidenza come gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettino in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 29/9/2021

Il Presidente

Il Funzionario Civile Mario
Francesco CATANIA
DEPOSITATO
oggi 4 MAR 2022
Il Funzionario Legittimario
Francesco CATANIA